



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-GF/14
Circ. n. 456/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
26/11/2014 U-rsp/6784/2014



Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte d'Italia

OGGETTO: Proposta di linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Richiesta di esame

Caro Presidente,

Il GdL Sicurezza del C.N.I., coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, ha recentemente valutato ed attenzionato l'articolato lavoro sviluppato, congiuntamente, dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, che ha prodotto le "linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori", che alleghiamo alla presente nota.

Il nostro GdL Sicurezza ha ritenuto valido il documento che rappresenta un utilissimo strumento di guida per gli ingegneri nel delicato settore della sicurezza nei cantieri. Le citate linee guida hanno avuto la piena condivisione degli enti competenti in materia, sia dalla Regione Emilia Romagna che dalla Regione Toscana.

Alla luce di quanto sopra il C.N.I. ritiene, prima di una formale adesione con conseguente invio ufficiale per la successiva opportuna diffusione, portare all'attenzione degli Ordini le suddette linee guida, per raccogliere utili osservazioni, che vi invitiamo a far pervenire al Consiglio Nazionale entro e non oltre il prossimo 15 dicembre.

Il C.N.I. intende infine rendere merito e plauso alle Federazioni dell'Emilia Romagna e della Toscana dell'iniziativa congiunta, e del risultato di condivisione ottenuto con gli enti preposti, che può e deve rappresentare motivo di stimolo per azioni similari che le Federazioni/Consulte d'Italia possono svolgere nell'interesse della categoria.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Premessa

La funzione del CSE è di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.

Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere. (opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).

Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un’efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (sarebbe bene individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.

Il CSE pur mantenendo la piena responsabilità dell’incarico ricevuto, può avvalersi per lo svolgimento della propria attività di collaboratori con adeguate capacità e formazione.

Azioni

- 1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
- 2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.
Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
- 3) Convoca una **riunione di coordinamento preliminare**, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
 - 1) Direzione Lavori
 - 2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
 - 3) Lavoratori autonomi

Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario

Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:

- a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
- b) la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più pericolose;
- c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
- d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
- e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
 - 1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Pronto Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
 - 2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Pronto Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un'impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
 - 3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
- f) documentazione da tenere in cantiere (vedi allegato I).

Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.

Pur se non espressamente obbligatorie le riunioni di coordinamento rappresentano un utilissimo strumento di integrazione al PSC, per la cooperazione ed il controllo del cantiere.

- 4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
- 5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma:
 - a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
 - b) successive macrofasi di lavoro;
 - c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
 - d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
 - e) accadimento di incidenti/infortuni;
 - f) sostanziali modifiche dell'opera;Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
- 6) Qualora riscontri l'eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa/e affidataria/e (per "non autorizzato" si intende l'ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l'autorizzazione da parte di questi).

- 7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell'opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell'opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l'esito del sopralluogo in riferimento alle azioni indicate e (nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
- 8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all'impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
- 9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'impresa affidataria. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all'impresa affidataria.
- 10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l'importo relativo agli oneri della sicurezza.
- 11) Il CSE, in corso d'opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il "fascicolo" di cui all'art. 91 comma 1, lett. b), completo dell'elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell'attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
- 12) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L. Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell'incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.
- 13) Il CSE redige direttamente il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente.

Questo documento è stato redatto dal Gruppo di lavoro Sicurezza degli Ingegneri Interfederazione Emilia Romagna e Toscana, con la collaborazione propositiva dei Gruppi di Lavoro "Cantieri" delle ASL delle stesse Regioni.

Bologna, luglio 2014

Firenze, luglio 2014

ALLEGATO I

Documentazione da tenere in cantiere (l'elenco potrebbe essere non esaustivo)

- a) Copia Notifica Preliminare;
- b) Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
- c) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08;
- d) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello di verificare l'avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 che quella specifica, come cadute dall'alto, pontisti, ecc...) presenti in cantiere senza entrare nel merito dei progetti formativi; il controllo dell'abilitazione e della formazione dell'operatore nel caso di noleggjo a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la documentazione relativa;
- e) Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;
- f) Libretto degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale (gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, etc.);
- g) Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;
- h) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;
- i) Libretti d'istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a pressione presenti in cantiere;
- j) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici
- k) Certificato di conformità quadri elettrici, messa a terra con relativa certificazione degli impianti, relazione per il rischio di fulminazione ed eventuale denuncia di protezione scariche atmosferiche; compito del CSE è verificare la presenza delle suindicate conformità completa delle notizie essenziali senza tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;
- l) Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;
- m) P.I.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che esso abbia i contenuti minimi previsti dall'allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto;
- n) Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all'uso (contenuta nel PiMUS);
- o) Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);
- p) Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio